



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 350

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Sandonà, Giacomin e Zecchinato

**DISPOSIZIONI PER LA ULTRATTIVITÀ DELLE INIZIATIVE
LEGISLATIVE IN MATERIA DI VARIAZIONE DELLE
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 settembre 2025.

DISPOSIZIONI PER LA ULTRATTIVITÀ DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE IN MATERIA DI VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

R e l a z i o n e:

Ricorre anche in questa legislatura la necessità di disporre per l’ultrattività ed evitare così la decadenza delle iniziative legislative in materia di variazione delle circoscrizioni comunali, depositate ed oggetto di determinazioni istruttorie da parte del Consiglio regionale e dei suoi organi e che, allo stato del relativo iter procedimentale, si ritiene possano non essere conclusi, con la assunzione delle determinazioni finali di competenza del Consiglio regionale, nei termini per l’esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, e che quindi incorrerebbero nella decadenza di fine legislatura.

L’articolo 20, comma 4 della legge statutaria n. 1 del 2012 dispone, infatti, che gli unici progetti di legge che non decadono con la fine della legislatura sono quelli ad iniziativa popolare.

Conseguentemente nello stesso senso dispone il Regolamento del Consiglio regionale, che all’articolo 133, recante “Effetti della conclusione della legislatura” prevede, tra l’altro che “1. Tutti i progetti di legge e gli altri atti il cui iter non si è perfezionato con la definitiva approvazione consiliare decadono alla conclusione della legislatura”.

Con la disposizione in esame si vuole quindi salvaguardare questa particolare tipologia di iter legislativi che muovono da iniziative degli enti locali, con l’intento di riordinare i territori dei comuni e di migliorare l’organizzazione istituzionale e dei servizi, e che, se da un lato si sostanziano in un procedimento legislativo per la riserva di legge regionale prevista dall’articolo 133, secondo comma della Costituzione, dall’altro si articolano in una pluralità di sub-procedimenti amministrativi, come individuati e definiti dalla legge regionale n. 25 del 1992, ivi compresa la procedura di referendum delle popolazioni interessate.

Quanto sopra atteso che la durata complessiva di tale iter e delle sue diverse fasi, nel caso di specie, se iniziato e proseguito in costanza di attuale legislatura, potrà venire a svilupparsi, in parte, anche a valere per legislatura successiva

Contestualmente, nel caso di specie, si presenta, inoltre, la necessità di considerare la proroga del termine per lo svolgimento del referendum delle popolazioni interessate al 31 gennaio 2026, derogando al termine ordinario del 31 ottobre fissato in legge regionale n. 25 del 1992, atteso, che a normativa vigente e stante lo stato di avanzamento dei procedimenti in corso, si potrebbero determinare condizioni di non espletabilità del referendum delle popolazioni interessate nel termine del 31 ottobre previsto a legislazione vigente.

Con l’articolo 1 si dispongono, quindi, nei termini come sopra rappresentati, l’ultrattività dei procedimenti in corso e la proroga dei termini per lo svolgimento del referendum delle popolazioni interessate.

Gli articoli 2 e 3 dispongono rispettivamente l’invarianza finanziaria e l’entrata in vigore.

DISPOSIZIONI PER LA ULTRATTIVITÀ DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE IN MATERIA DI VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Art. 1 - Ultrattività delle iniziative legislative di variazione delle circoscrizioni comunali.

1. Sono fatti salvi i procedimenti relativi alle richieste di variazione delle circoscrizioni comunali depositate ed oggetto di determinazioni istruttorie da parte del Consiglio regionale e dei suoi organi alla data di entrata in vigore della presente legge; per i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricorrono le condizioni per la indizione dei relativi referendum consultivi delle popolazioni interessate, il referendum può svolgersi in una data successiva al 31 ottobre 2025 e comunque non oltre il 31 gennaio 2026.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Ultrattività delle iniziative legislative di variazione delle circoscrizioni comunali.....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3